



COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010
P.I. e C.F.: 00493730188

N. 6/2025 Registro Ordinanze

ORDINANZA SINDACALE : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento acustico è percepito tra le maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali reclamando il diritto alla salute, alla quiete e al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

VALUTATO che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, è indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica e per il superiore valore che la silenziosità assume per la rigenerazione psicofisica delle persone in particolare fragili, bambini e anziani;

PRESO ATTO delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettronici di riproduzione musicale ad alto volume, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici anche con uso di palloni da calcio che spesso si verificano in luoghi di ritrovo e di aggregazione;

PRESO ATTO che le zone in cui si sono riscontrate criticità in merito al disturbo della quiete pubblica, sono le seguenti:

Piazza Umberto I civ. n. 35, in corrispondenza dell' intersezione con Via Cavour e con Via Villanterio;

Piazza Umberto I in corrispondenza della Chiesa di Santa Pudenziana;

Piazza Aldo Moro;

Via Roma da intersezione con via Manzoni a Via Inverno civ. n. 1 ;

Zona verde di Via Inverno angolo Via XXV Aprile ;

e che nelle medesime aree, in particolare durante le ore serali e notturne, si sono verificati ripetuti episodi di schiamazzi e assembramenti rumorosi che, uniti all'uso del pallone da calcio e di apparecchi elettronici di riproduzione musicale ad alto volume, hanno compromesso la quiete pubblica e il diritto al riposo dei residenti, alterando la vivibilità dei luoghi ;



COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010
P.I. e C.F.: 00493730188

RITENUTO doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, al fine di contemperare le esigenze di socialità ed aggregazione ma anche il diritto di riunione, la tutela della salute, la sicurezza urbana e gli interessi tutelati dalla serena e ordinata convivenza tra i cittadini per garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata, nonché prevenire fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO CHE:

La tutela dell'igiene pubblica, del decoro urbano, della sicurezza dei cittadini e della quiete pubblica rientra tra i compiti primari dell'Amministrazione Comunale.

È necessario intervenire con provvedimenti urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con particolare riferimento alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, nonché per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, tutelando la tranquillità e il riposo dei residenti.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il procedimento amministrativo.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL), e in particolare l'Art. 50, comma 5, il quale prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti."

VISTO l'Art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che "Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro."

RITENUTO pertanto, nella sussistenza dei presupposti di urgenza e necessità per la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana, igiene e decoro urbano e della quiete dei residenti, di dover adottare misure volte a prevenire ed eliminare i pericoli derivanti dai fenomeni sopra descritti.



COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010
P.I. e C.F.: 00493730188

ORDINA

1) A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a diversa disposizione, è VIETATA la sosta di persone in luogo pubblico nelle seguenti aree del territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno seguente:

Piazza Umberto I civ. n. 35, in corrispondenza dell'intersezione con Via Cavour e con Via Villanterio.

Zona verde di Via Inverno angolo Via XXV Aprile.

Tale divieto è imposto al fine di evitare l'assembramento di persone che, unito all'uso di palloni da calcio, genera urla e schiamazzi che compromettono la quiete pubblica e il diritto al riposo dei residenti, alterando la vivibilità dei luoghi. Il gioco del pallone effettuato sulla sede stradale di Piazza Umberto I genera inoltre situazioni di pericolo dal punto di vista viabilistico.

2) A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a diversa disposizione, è VIETATO l'utilizzo di palloni da calcio e di apparecchi elettronici di riproduzione musicale ad alto volume nelle seguenti aree del territorio comunale, al fine di garantire la quiete pubblica:

Piazza Umberto I civ. n. 35, in corrispondenza dell'intersezione con Via Cavour e con Via Villanterio;

Piazza Umberto I in corrispondenza della Chiesa di Santa Pudenziana;

Piazza Aldo Moro;

Via Roma da intersezione con via Manzoni a Via Inverno civ. n. 1 ;

Zona verde di Via Inverno angolo Via XXV Aprile.

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La **violazione** delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 (cinquanta/00 euro)**, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Per la procedura sanzionatoria si applicherà la legge n. 689/81.

Restano ferme le eventuali responsabilità penali, salvo che il fatto costituisca più grave reato.



COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010
P.I. e C.F.: 00493730188

La presente Ordinanza non avrà validità in occasione dello svolgimento di cerimonie religiose oppure di pubbliche manifestazioni civili o ludiche organizzate e/o patrocinate dal Comune di Gerenzago.

L'Ufficio di Polizia Locale, l' Arma dei Carabinieri e tutti gli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Gerenzago, dalla Residenza Municipale, 09 luglio 2025

IL SINDACO
Bruno Tremonte

